

# **COMUNE DI MARTELLAGO**

**PROVINCIA DI VENEZIA**

***“Piano di localizzazione  
per l’installazione  
delle stazioni radio base  
per telefonia mobile”***

***IV revisione***

***Regolamento***

***Gennaio 2015***

## Sommario

1	Finalità.....	3
2	Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione.....	3
	2.1 Campo di applicazione .....	3
	2.2 Valore del campo elettromagnetico.....	3
	2.3 Prescrizioni per la localizzazione.....	4
3	La localizzazione di nuovi impianti .....	4
4	Obiettivi di qualità.....	5
	4.1 Aggiornamento tecnologico.....	5
5	Procedimenti autorizzatori relativi alle stazioni radio base per telefonia mobile .....	5
6	Vigenza del regolamento .....	6
7	Situazioni esistenti .....	7
8	Antenne mobili .....	7
9	Obblighi del gestore .....	7

## **1 Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile (stazioni radio base) e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da tali impianti, come previsto dall'art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), pur garantendo un'adeguata ed efficiente copertura del servizio pubblico di telefonia mobile.

## **2 Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione**

### **2.1 Campo di applicazione**

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'installazione, la modifica, l'adeguamento tecnologico e la rimozione degli impianti di sistemi fissi e temporanei di stazioni per telefonia mobile, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) L'Amministrazione Comunale indica, quale localizzazione prioritaria sul territorio ove installare le stazioni radio base per telefonia mobile, le aree individuate sulla cartografia allegata al Piano di Localizzazione, che fa parte integrante del presente atto.
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telefonia mobile.

### **2.2 Valore del campo elettromagnetico**

- a) Gli impianti di cui trattasi possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i limiti di esposizione (che, "ai fini della tutela della salute da effetti acuti", non devono essere superati "in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori" - art. 3 L. n. 36/2001) ed i valori di attenzione (intesi come "misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine" e che non devono essere superati "negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate" - art. 3 L. n. 36/2001) fissati dal DPCM 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz") e/o eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente.

- b) Le zone in cui vengono superati i valori di attenzione, di cui al punto a), sono rese inaccessibili alla popolazione a cura e responsabilità del gestore.

### **2.3 Prescrizioni per la localizzazione**

Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicato dalla Giunta della Regione Veneto ( Dgr 22/06/2001, n° 1636), e cioè scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport, ecc..

Pertanto nella progettazione e realizzazione di tali impianti dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non irradiare le strutture sensibili come, ad esempio una opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature, ecc..

## **3 La localizzazione di nuovi impianti**

Vengono qui di seguito individuate alcune aree del territorio comunale ritenute idonee all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, identificate in modo da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Richieste avanzate dai gestori di telefonia mobile per l'installazione di stazioni radio base al di fuori di tali aree verranno subordinate alla previa e puntuale verifica della coerenza di compatibilità dell'impianto con l'ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, da un lato, e della necessità, dall'altro, che sia in concreto assicurata – sull'intero territorio comunale – l'uniforme copertura del servizio di telefonia mobile.

A tal fine, l'installazione degli impianti di telefonia mobile in ambito comunale al di fuori delle aree identificate nel presente Regolamento è condizionata alla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e della non idoneità di soluzioni alternative alla localizzazione.

Nelle aree individuate come siti per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel presente piano è principio da perseguire la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), in modo da limitare l'insorgenza di strutture che generano un impatto paesaggistico-visivo.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, per minimizzare l'impatto visivo delle installazioni e per favorirne l'inserimento armonico nel contesto urbano, si consiglia di utilizzare delle strutture di mascheramento delle antenne, quali ad es. l'utilizzo dei pali di sostegno delle antenne come impianti di illuminazione (con le antenne per la trasmissione in aderenza alla struttura portante) o la realizzazione della struttura portante e di mascheramento dello shelter mediante strutture innovative, anche realizzate in legno.

I siti individuati nel piano di localizzazione, evidenziati nella cartografia allegata, sono i seguenti:

- Area di pertinenza del cimitero comunale di Martellago
- Area a parcheggio impianti sportivi polifunzionali di Maerne
- Area agricola privata posta a sud della zona industriale di Olmo in via Dosa
- Area degli impianti sportivi di Martellago
- Area all'interno della zona industriale di Maerne
- Area agricola privata posta lungo la linea ferroviaria ad Olmo in via Dosa.

## **4 Obiettivi di qualità**

### **4.1 Aggiornamento tecnologico**

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità.

## **5 Procedimenti autorizzatori relativi alle stazioni radio base per telefonia mobile**

Per quanto riguarda la procedura autorizzatoria ed i documenti da presentare per l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile si fa riferimento alla normativa vigente (attualmente il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" - D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), fatti salvi ulteriori aggiornamenti normativi che si ritengono automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

Il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 prevede che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell'ARPA o di altro organismo indicato dalla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza/D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività); il pronunciamento dell'Agenzia avviene con verifica del rispetto dei valori di emissione elettromagnetica fissati per l'intero territorio nazionale dal DPCM 8 luglio 2003. Poiché il silenzio assenso ex art. 87, co. 9, d. lgs. 259/03 sulle istanze di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici non si può formare in mancanza di tale pronunciamento, il gestore dovrà allegare all'istanza copia di tale pronunciamento.

Qualora per l'installazione della stazione radio base per telefonia mobile sia prevista l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di altri Enti, il gestore dovrà allegare all'istanza copia di tali documenti.

## **6 Vigenza del regolamento**

Il Piano di Localizzazione, che per sua natura è uno strumento dinamico, potrà essere aggiornato alle varie esigenze che possono emergere durante la sua vigenza (ad es. implementazione della rete, aggiornamenti normativi o giurisprudenziali).

## **7 Situazioni esistenti**

I siti individuati dal precedente Piano approvato nel 2011 e non riconfermati sono i seguenti:

- Area c/o ecocentro di via Roviego
- Area agricola privata posta a lato di via Cavino a Maerne.

Per le stazioni radio base esistenti installate in siti non individuati nel presente aggiornamento del Piano di localizzazione non è permesso l'insediamento in co-siting di altri gestori oltre a quello già presente, in quanto tali installazioni si configurerebbero come nuovi impianti insediati in siti non previsti dal Piano.

Per gli impianti esistenti l'Amministrazione Comunale promuove azioni di rilocalizzazione in modo da garantire una razionale distribuzione ed il concentramento degli impianti stessi.

## **8 Antenne mobili**

L'installazione di antenne mobili è ammessa con gli stessi criteri definiti per gli impianti fissi.

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso a cura e spese del gestore e collocato eventualmente in altra zona.

## **9 Obblighi del gestore**

Il gestore in possesso del titolo abilitativo è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora sia accertato il superamento dei valori di campo elettromagnetico fissati dalle vigenti norme.